



CIRCOLARE N. 7

DIRETTIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL COLLEGIO DEI DOCENTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 commi 1, 2, 3
Visto l'art. 30 del CCNL 24 luglio 2003 e pubblicato sulla G.U. 14 agosto 2003, n. 188
Visti gli artt. 3, 4, 5 e 6 del D.P.R. 275/99
Visto l'art. 7 del T.U. d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53
Visto l'ultimo contratto in vigore.

EMANA

Al collegio dei docenti la seguente direttiva finalizzata al perseguimento dei sotto elencati obiettivi:

1. Rendere coerente il piano dell'offerta formativa a livello delle scelte curriculari ed extracurriculari (progetti di ampliamento dell'offerta formativa);
2. Migliorare la qualità dei processi formativi individuando gli aspetti essenziali del servizio e i relativi standard;
3. Individuare modalità e forme per presidiare il piano dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
4. Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
5. Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica nonché la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
6. Curare i processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna.

Quanto finora premesso ha il solo scopo di orientare le attività decisionale del collegio dei docenti in ordine ai contenuti tecnici di competenza, facendo emergere gli obiettivi all'interno di un quadro generale e di sistema della cui gestione è, invece, responsabile il dirigente scolastico.

Infatti, il dirigente scolastico, a norma dell'art. 25 del d.lgs 165/2001:

- assicura la gestione unitaria della scuola;
- valorizza le risorse umane;

- è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali;
- è responsabile dei risultati del servizio;
- organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia;
- promuove tutti gli interventi necessari per assicurare la qualità dei processi formativi, la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche, l'esercizio della libertà di insegnamento intesa anche come libertà di ricerca metodologica e didattica l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.

Ai sensi dell'art. 1 del D. Ls. 6 marzo 1998, n. 59 e dell' art. 25 del d.lgs 165/2001:

“Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente scolastico può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti.”

Per poter lavorare nel contesto sopra prospettato, la norma predetta attribuisce al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione e di coordinamento che rendono del tutto peculiare questa funzione, che deve essere coerente alla specificità del servizio offerto dalla scuola e alla sua rilevanza istituzionale. Il potere di promozione, allora, non è intrusivo delle competenze del collegio dei docenti ma si pone come funzione di guida e di orientamento, mentre il potere di coordinamento non ha funzione meramente procedurale, ma si esplica soprattutto come messa a punto coerente e integrata di tutte le fasi decisionali e dei rispettivi organi cui le decisioni stesse competono (collegio dei docenti, consiglio d'istituto, dirigente scolastico).

Pertanto, gli obiettivi sopra individuati sono il risultato di un'attenta ancorché incompiuta analisi del piano dell'offerta formativa già predisposto dalla scuola da alcuni anni, essenzialmente come documento descrittivo di quanto la scuola propone agli studenti e, per essi, al contesto sociale in cui opera. Infatti, si limita a dichiarare le scelte effettuate a livello generale, senza indicare come le stesse scelte si implementino nella fase realizzativa e come venga verificata e valutata la loro efficacia didattica.

In questa prospettiva, non sfugge la necessità di coordinare i risultati formativi all'interno del biennio affinché, in una logica di continuità, essi possano rappresentare i prerequisiti di ingresso nel triennio.

Ne consegue la necessità di individuare alcuni obiettivi formativi di tipo disciplinare, da verificare con prove standardizzate per tutte le classi, in modo da dare attuazioni all'esplicitazione delle modalità e i criteri di valutazione degli alunni previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del d.P.R. n. 275/1999.

Non solo, perché altro aspetto critico è rappresentato dalla coerenza e congruenza dei progetti dell'offerta formativa allargata con il nucleo centrale del servizio scolastico, rappresentato dal piano curricolare specifico della nostra scuola.

Si pone con forza il problema di quanti e quali progetti fare, alla luce non soltanto della compatibilità con le risorse a disposizione della scuola e o alla richiesta dell'utenza, ma soprattutto della loro valenza formativa. E, in questo campo, spetta al collegio dei docenti dare indicazioni al capo d'istituto.

Altro aspetto non secondario- sia sotto il profilo giuridico che sotto il profilo formativo- l'unitarietà del servizio che va visto come capacità della scuola, attraverso l'azione collettiva, di assicurare standard formativi e prestazioni essenziali a tutti gli studenti, sfuggendo sia ad

una gestione individualistica dell'insegnamento sia ad una autoreferenzialità che mal si concilia con le esigenze di trasparenza e di rendicontabilità cui le istituzioni scolastiche autonome sono chiamate.

Ciò comporta la necessità di predisporre un piano di formazione e di aggiornamento dei docenti, attraverso l'esercizio concreto dell'autonomia di ricerca/ sperimentazione/- sviluppo nell'ambito dei dipartimenti disciplinari, ma anche arricchendo le competenze professionali e sviluppandole in un'articolazione della funzione docente sempre più qualificata e complessa.

La criticità delle risorse umane è unanimemente riconosciuta in tutte le organizzazioni, ma certamente nella scuola ha una sua peculiarità e rilevanza che non sfugge a nessuno: la qualità di una scuola ha come condizione essenziale una elevata qualità della professionalità docente, ma anche la capacità dei singoli professionisti di porsi all'interno di una logica di sistema che vede il contributo di ciascuno all'interno del POF.

Un'altra riflessione deve imporsi alla nostra attenzione: la scuola opera nell'hic et nunc, ma all'interno di una prospettiva che ha due polarità altrettanto rilevanti: la tradizione e l'innovazione.

Infine, pongo in modo molto forte il problema della comunicazione nella scuola e della scuola, che non è soltanto di tipo formale (si vedano i riferimenti normativi della legge n. 241/90 e della legge n. 150/00), bensì di tipo funzionale.

È necessario, pertanto, mettere in atto un sistema di comunicazione interna ed esterna che, oltre ad informare, sia in grado di ascoltare e convogliare le informazioni in tutte le direzioni e verso i destinatari individuati.

La recente approvazione della legge della scuola n. 53 del 2003 pone numerosi interrogativi che riguardano cambiamenti formidabili per tutto il nostro sistema scolastico e che si incrociano con la legge n. 12 del 2003 fra tutti, ricordiamo la flessibilità organizzativa e didattica, la quota del curriculum attribuita alle regioni e alla progettualità delle scuole.

Il collegio dei docenti si adopererà per l'approvazione e la realizzazioni dei progetti PON, POR, di iniziativa dei docenti dell'istituto, ecc. . La realizzazione dei progetti deve avere una ricaduta sia sugli alunni che all'esterno della Scuola. Deve essere affine alla programmazione presentata.

Non deve distogliere il docente dal suo dovere fondamentale quale quello dell'insegnamento apprendimento.

Si ricorda che ancora esistono le discipline il cui apprendimento è fondamentale per il proseguo degli studi Universitari degli alunni

Ogni progetto, di iniziativa del singolo docente o gruppo di docenti, dovrà contenere i seguenti momenti:

Analisi- obiettivi – contenuti - metodi-valutazioni- ore necessarie- eventuale materiale che occorre- alunni (se coinvolti)- Personale ATA (se coinvolti) –Docenti -Referente del progetto -Direzione del corso (Dirigente Scolastico) - Verifiche intermedie e finali (per il controllo di gestione)-Arco temporale di svolgimento-Modalità di esecuzione del progetto.

In definitiva in quanto attività formativa e, quindi presenti nel POF, i progetti devono seguire le varie fasi dell'iter progettuale (progettazione, approvazione, organizzazione, esecuzione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione).

I docenti referenti dei progetti, delle Commissioni, funzioni strumentali e per qualsiasi incarico ricevuto annoteranno, in un quaderno, le riunioni che verranno effettuate durante l'a. sc. . E' necessario annotare: il giorno, mese, l'anno, l'orario di inizio e fine dell'incontro il motivo i nominativi dei docenti presenti. Entro due giorni dell'incontro è necessario il visto del Dirigente per la convalida, in caso contrario non saranno conteggiate ai fini della retribuzione.

Viaggi e visite guidate.

L'arricchimento dell'offerta formativa costituisce la principale prerogativa dell'autonomia scolastica. Tale compito si realizza anche attraverso lo svolgimento dei viaggi d'istruzione. Nel linguaggio scolastico, con il termine "viaggi d'istruzione" si è soliti intendere non solo l'annuale gita scolastica, ma anche le visite guidate (a musei, fiere, aziende), gli scambi culturali etc. .

I viaggi di istruzione, in quanto concorrono alla realizzazione degli obiettivi formativi, richiedono l'esplicitazione delle finalità, le quali devono integrarsi con quelle della tradizionale attività scolastica sul piano della formazione degli alunni; vanno quindi progettati con un'ottica educativa ed organizzati in modo integrato con le finalità e le altre attività deliberate nel POF.

In quanto attività formativa e, quindi presenti nel POF, i viaggi di istruzione devono seguire le varie fasi dell'iter progettuale (progettazione, approvazione, organizzazione, esecuzione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione). Pertanto la progettazione vera e propria deve avvenire in tempo utile per essere sottoposta al necessario esame della Commissione viaggi ed essere inserita nel POF.

PROGETTI D' INIZIATIVA DELL'ISTITUTO

Progetti finalizzati alla continuità con le Scuole Medie

Progetti sviluppati in orario extracurricolare ed inseriti nel POF.

Ogni altro progetto, inserito nel POF, che ciascun docente o gruppo di docenti presenta da sviluppare nelle ore curricolari, in tal caso sono finanziati solo le spese di materiale.

Il Collegio dei docenti, durante l'anno scolastico, dovrà esprimersi, nei modi e con gli strumenti che vorrà stabilire, in ordine alle problematiche sopra sinteticamente esposte.

LA LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO

L'insegnamento è libero, la valutazione deve essere equa cioè basata su criteri condivisi, onde evitare disparità di trattamento, ingiustizie e contenzioso.

La Libertà di insegnamento non significa:

- agire in maniera indiscriminata diversamente si cade nell'anarchia ma è, innanzitutto, in modo del tutto insindacabile, *libertà didattica*, perché il professore, e solo lui, è il titolare del progetto didattico, cioè dell'insieme dei comportamenti professionali che permettono di ottenere i risultati voluti (non da lui, ma dallo Stato).
- *libertà dalle finalità della scuola*, perché non è ai singoli insegnanti né ai loro organi collettivi che compete questo: soltanto lo Stato può farlo (e oggi lo fa attraverso la Costituzione, a monte di ogni legge, e con leggi specifiche).

- *libertà dalle regole di valutazione.* Devono infatti essere fissati - implicitamente o esplicitamente - standard *nazionali* di valutazione, perché il titolo rilasciato da una scuola possa avere un valore legale: un ragazzo che si diploma in una scuola deve essere valutato con regole omogenee rispetto a tutti gli altri che si diplomano nel suo tipo di scuola in ogni altra parte d'Italia.

Al riguardo, si fa riferimento all'art. 1 del D.Lgs. 297/1994 e alle normative contenute, in particolare, nel D.P.R. 275/1999 (Regolamento dell'autonomia scolastica) e nella L. 30/2000 (Legge di riforma dei cicli).

INFORMA

Legge di Stabilità 2013 – Legge 24 dicembre 2012 n. 228

(in vigore dal 1° gennaio 2013)

Art. 1 c. 54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Art. 1 c. 56. **Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.**

La nota MEF, del 4/09/2013 prot. n. 72696 - **ART.1 COMMA 54 LEGGE 228/2012 recita** :“... *Per quanto riguarda invece il personale a tempo indeterminato, il comma 54 disapplica il contratto vigente, in quanto estende il periodo in cui detto personale – che precedentemente poteva fruire delle ferie soltanto durante la sospensione delle attività didattiche - può essere posto in ferie, sino a comprendere tutti i periodi di sospensione delle lezioni; la disposizione di che trattasi, di conseguenza, entra in vigore il 1° settembre 2013, a termine del citato comma 56.*”

Infine, circa il personale ATA, la norma di cui trattasi non introduce alcuna novità.”

Inoltre la stessa nota MEF sopra citata precisa che: “... i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, oltre a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, **le vacanze natalizie e pasquali**, l'eventuale sospensione per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ecc...”.

ADEMPIMENTI PER LA VALUTAZIONE

L'art. 1 c. 2 del DPR n. 122 del 22/06/2009 recita: “La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'art. 2 c. 4 terzo periodo del D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e successive modifiche ed integrazioni”

Pertanto i docenti sono tenuti a registrare il voto orale, sul registro elettronico entro le 48 ore dell'interrogazione e a consegnare, ai responsabili, i compiti in classe (tipologie di

verifiche) entro il ventesimo giorno dalla somministrazione, dopo avere ottemperato agli adempimenti di correzione e visione.

Il numero delle verifiche scritte (tipologie di verifiche) dovrà essere di almeno due nel caso di scansione temporale dell'anno scolastico in tre trimestri e di tre in caso di due quadrimestre.

RICHIESTA DI FERIE, MOTIVI PERSONALI, ETC.

E' utile ricordare che la semplice presentazione della domanda di permesso (ferie, motivi personali, permessi brevi, etc.) non costituisce titolo ad assentarsi dal servizio se non dopo che il medesimo sia stato formalmente autorizzato.

Diversamente lo stesso sarà considerato assente ingiustificato con tutte le conseguenze di ordine economico e disciplinare che l'assenza arbitraria comporta.

In caso di richiesta di ferie, senza oneri per lo Stato, la sostituzione del docente assente deve avvenire dalla prima ora all'ultima, qualora lo stesso sia in servizio nelle ore menzionate. Le richieste dovranno pervenire cinque giorni prima della fruizione della richiesta di permesso.

In particolare il Dirigente fa presente che i docenti in caso di assenza dovranno fare 2 telefonate una nella sede centrale e l'altra nella sede di servizio, entro le ore 8:00.

I responsabili dei plessi, altresì, comunicheranno l'assenza in Segreteria.

I docenti in servizio nelle ore pomeridiane devono comunicare l'eventuale assenza per malattia entro le ore 8:00 dello stesso giorno.

- Il docente nelle ore "a disposizione" deve rimanere in sala dei Professori
- I responsabili dei plessi non sono autorizzati a concedere permessi di cui al punto precedente, ma a dare parere consultivo;
- I docenti che sono impegnati nelle ore pomeridiane devono rispettare l'orario di servizio anche nel caso in cui non siano presenti alunni.
- Non è possibile fare scambi di ore di lezione fra insegnanti senza la preventiva autorizzazione del capo d'istituto (tale permesso è concesso soltanto da Dirigente Scolastico e non dagli incaricati di vigilanza).

Agrigento, 1/09/2017

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Manzone**